

QUESITO

Come gestire fiscalmente una eventuale prestazione occasionale (senza avere partita IVA)?

Se si concretizzasse l'incarico e se, nell'ipotesi più ottimista, susseguissero altri incarichi, come è possibile (e fino a quale importo) gestire fiscalmente le eventuali prestazioni senza aprire la partita IVA?

PARERE FISCALE

In merito al suo quesito si possono delineare le seguenti conclusioni:

- 1) Dal punto di vista civilistico l'art. 61 co. 3 del Dlgs 276/2003 prevede espressamente il divieto di applicazione delle norme relative alle prestazioni d'opera occasionali alle attività esercitate dai professionisti iscritti agli albi
- 2) dal punto di vista fiscale l'iscrizione ad un albo determinerebbe la insita volontarietà del soggetto ad effettuare prestazioni con carattere di abitualità, sistematicità e ripetitività, e questo ancorché la prestazione effettivamente effettuata abbia il carattere dell'esclusività. Questo comporta inevitabilmente l'inquadramento della prestazione effettuata tra i redditi professionali disciplinati dall'art. 53 e 54 del Tuir oltre che l'assoggettamento ad IVA ai sensi dell'art. 5 del Dpr 633/72
- 3) Dal punto di vista previdenziale se la prestazione effettuata è professionale, in quanto necessita di una iscrizione all'albo per poter essere esercitata, ricade sotto l'ambito di assoggettabilità alla contribuzione della cassa previdenziale di appartenenza.

Alcuni documenti di prassi emanati (es. Circ. A.E. n. 42/E del 2007) prevedono la possibilità di inquadrare tra le prestazioni occasionali alcune fattispecie di prestazioni professionali, carenti del requisito della sistematicità e della ripetitività. L'esempio riportato è quello del medico dipendente della struttura ospedaliera che previa autorizzazione dell'ente per cui lavora esercita delle consulenze di medicina legale. Se dette consulenze hanno il carattere della saltuarietà posso essere inquadrate tra i redditi diversi di cui all'art. 67 del Tuir come prestazioni occasionali.

Fatta questa premessa si ricorda che le prestazioni occasionali sono esenti dall'obbligo di contribuzione all'INPS fino alla soglia di Euro 5.000 annui, oltre la quale si prevede l'obbligo di iscrizione nella gestione separata.

Sono fuori dal campo di applicazione dell'iva per carenza del requisito soggettivo. Sono assoggettate alla ritenuta a titolo di acconto nella misura del 20%.

Recentemente una circolare redatta dal Centro studi del Consiglio Nazionale degli ingegneri allarga la possibilità di effettuare prestazioni occasionali anche ai professionisti iscritti agli albi, senza vincoli di durata o importo. Le prestazioni rese devono essere non abituali e non devono essere superiori ad euro 5.000 annui per non essere assoggettate ai fini previdenziali.

Concludendo si deve informare che per quanto concerne la dottrina il fatto di essere iscritti ad un albo professionale non implica direttamente lo svolgimento della professione con carattere di abitualità, ma si deve stare attenti a configurare superficialmente una prestazione professionale, anche se esclusiva, tra quelle occasionali, facendone venir meno l'assoggettamento ad IVA e previdenziale in quanto potrebbe essere contestato dagli uffici impositori.